

REGOLAMENTO DEL COM.IT.ES DI BRUXELLES,

BRABANTE E FIANDRE

ai sensi dell'art. 2.6.legge n. 286 del 23 ottobre 2003

ARTICOLO 1 – ORGANI DEL COMITATO E SURROGAZIONI.

1. Sono organi del Comitato: l'assemblea, l'Esecutivo, il Presidente, il vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
2. Nel caso si proceda a surrogazione di un consigliere per decadenza o incompatibilità, il membro sostituito resta in carica sino al compimento del periodo per il quale era stato eletto o nominato il membro sostituito.

ARTICOLO 2 – SEDUTE DEL COMITATO.

1. L'ordine del giorno delle sessioni plenarie del Comitato è fissato dall'Esecutivo, che tiene conto delle richieste trasmesse dai consiglieri, almeno sette giorni prima della seduta. E' obbligatoria l'iscrizione all'OdG di argomenti richiesti da almeno cinque consiglieri. In fine di seduta ogni consigliere ha inoltre la facoltà di richiedere la discussione senza deliberazione di nuovi argomenti alla voce "Varie ed eventuali"; spetta al Comitato accettare o meno la discussione.
2. La documentazione relativa ai punti iscritti all'ordine del giorno è inviata nella misura del possibile almeno 7 giorni prima della seduta.
3. Le sedute sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal vice-Presidente, o in sua assenza dal membro più anziano dell'Esecutivo presente.
4. Alle sedute partecipano i consiglieri e, senza diritto di voto, gli altri soggetti indicati dalla legge. Non è consentita la partecipazione per delega. Le assenze giustificate debbono essere comunicate per iscritto al

Presidente o al Segretario del Comites in tempo utile e in ogni caso almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, salvo casi di forza maggiore.

5. Salvo quando disposto altrimenti dalla legge, le votazioni avvengono per alzata di mano; l'appello nominale o lo scrutinio segreto possono essere richiesti da almeno un terzo dei consiglieri presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. Sono ammesse in ogni caso dichiarazioni di voto, che dovranno essere presentate anche per iscritto e allegate al verbale della riunione. Non è concessa la parola durante la votazione se non per richiamo al regolamento.
6. I verbali del Comitato sono redatti dal Segretario o da altro consigliere che assume le funzioni di segretario verbalizzante. I verbali sono inviati a tutti i consiglieri unitamente alla convocazione per la seduta successiva e approvati nella medesima seduta, tenuto conto degli eventuali rilievi presentati dai consiglieri almeno due giorni prima della stessa.

ARTICOLO 3 – ESECUTIVO.

1. L'Esecutivo si riunisce a margine delle riunioni del Comitato ed ogniqualvolta sia necessario.
2. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente. Si applica per analogia il disposto dell'art. 2 co. 1, 2, 3, 5 e 6 del presente regolamento.
3. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i presidenti delle commissioni di lavoro, altri consiglieri ed esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
4. Per la validità delle deliberazioni si applica per analogia il disposto dell'art. 9 della legge 286/2003.

ARTICOLO 4 – TESORIERE.

1. L'ufficio di Tesoriere è affidato con incarico gratuito e senza indennità di cassa a un membro del Comitato ed è compatibile con la carica di membro dell'Esecutivo.
2. Il Tesoriere cura l'inventario dei beni del Comitato e ne amministra il patrimonio; assicura la gestione delle entrate e delle uscite in conformità alle disposizioni di legge e alle istruzioni dell'Esecutivo; è responsabile della tenuta delle scritture contabili e della documentazione amministrativa di supporto; egli predispone il bilancio consuntivo e preventivo, se del caso coadiuvato da un tecnico, e lo sottopone all'assemblea per approvazione.

ARTICOLO 5 – COMMISSIONI DI LAVORO.

1. All'inizio di ciascun mandato quinquennale il Comitato stabilisce il numero delle commissioni di lavoro e le competenze di ognuna di esse.
2. Ciascuna commissione si compone di un numero pari ad almeno un terzo dei membri del Comitato. Ciascun consigliere può chiedere di far parte di una o più commissioni. Ogni commissione elegge al suo interno il proprio presidente. Lo stesso consigliere non può essere eletto presidente di più di una commissione.
3. Le commissioni di lavoro si riuniscono almeno tre volte all'anno. La convocazione di ogni riunione deve essere inviata dal presidente della commissione a tutti i membri del Comitato, compresi coloro che non fanno parte della commissione in questione, almeno 7 giorni prima della riunione stessa. Per le modalità di funzionamento si applica per analogia il disposto dell'art. 2.

4. I presidenti delle commissioni di lavoro informano regolarmente il Comitato dello svolgimento dei lavori delle commissioni stesse.
5. Il Presidente del Comitato, sentito l'Esecutivo, può sciogliere una commissione in caso di prolungata inattività oppure quando per gravi motivi non è in grado di garantire il regolare espletamento delle sue funzioni.

ARTICOLO 6 – CODICE DI CONDOTTA.

1. Le opinioni espresse da ciascun consigliere si intendono a titolo personale e non comportano alcuna responsabilità del Comitato.
2. Salvo quando diversamente previsto dalla normativa applicabile e dal presente regolamento, le informazioni e comunicazioni interne al Comitato, tra i suoi componenti ed esperti, nonché con i membri del C.G.I.E. sono coperti da riservatezza. La loro divulgazione può essere sanzionata su decisione dell'Esecutivo.

ARTICOLO 7 – ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte del Comitato.

Fatto in Bruxelles addì 12 del mese di maggio 2015.